



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

STATUTO

entrato in vigore il 2 novembre 2019

Approvato con deliberazioni di C.C.:

- n. 59 del 27.11.2008
- n. 52 del 24.10.2011
- n. 33 dell' 8.7.2013
- n. 13 del 27.3.2017
- n. 38 dell' 11.9.2019



STATUTO COMUNALE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di Villorba è Comune autonomo nel rispetto dell'unità dello Stato e dei principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e dell'ordinamento delle Autonomie Locali.

2. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove armonicamente lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ne favorisce la partecipazione alle scelte politico-amministrative.

3. Il Comune di Villorba, rifacendosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riconosce valore e dignità ad ogni essere appartenente alla famiglia umana dal concepimento alla morte naturale, indipendentemente dalle condizioni di razza, sesso, età e religione e nel rispetto della Legge 194/78 e di quanto stabilito dalle Leggi vigenti. Nello spirito di libertà, uguaglianza e solidarietà, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti fini:

a) affermazione della persona, della famiglia, della comunità, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello, pubblica e privata;

b) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;

c) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei più deboli, dei giovani, degli anziani e degli emigrati;

d) sostegno ad iniziative di enti ed associazioni locali che si propongono, con atti concreti di solidarietà, il superamento degli squilibri economico-sociali fra i Paesi e la promozione dello sviluppo;

e) valorizzazione delle attività culturali e delle tradizioni locali;

f) promozione di attività e scambi culturali volti a favorire l'integrazione dei cittadini nella Comunità Europea;

g) promozione di iniziative per la diffusione di una cultura di comprensione tra i popoli, di tolleranza e di pace.

4. Il Comune di Villorba riconosce il territorio come primo e fondamentale patrimonio della Comunità attuale e futura e in quanto tale come bene da salvaguardare e tutelare.

5. Il Comune di Villorba riconosce l'acqua come bene comune pubblico e si impegna a garantirne l'accesso, in quanto diritto universale e inalienabile.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Villorba comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:

- a) Villorba, capoluogo;
- b) Catena;
- c) Fontane;
- d) Lancenigo. La sede Comunale è situata in Lancenigo, località Carità.

Art. 3 - Simboli ufficiali

1. I simboli ufficiali del Comune di Villorba sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) la bandiera;
- d) il sigillo.

2. Gli emblemi araldici sono stati concessi al Comune di Villorba con D.P.R. in data 14.7.2008; gli ornamenti sono stati adeguati al titolo onorifico di città, riconosciuto con D.P.R. in data 6.7.2010.

3. Lo stemma, è costituito dalla rappresentazione di uno scudo rettangolare con gli angoli inferiori arrotondati, inquartato come segue: il primo, inquartato di nero e di argento; il secondo, di rosso, alle tre lance d'oro, alternate da due rose, dello stesso; il terzo, di verde, alle tre fasce ondate, di azzurro, fluttuose di argento; il quarto, di azzurro, alle due torri d'oro, murate di nero, finestrate e chiuse dello stesso, merlate di tre alla guelfa, uscenti dai fianchi, fondate in punta, esse torri visibili per la sola metà, e unite dalla catena di nero, con effetto di catenaria.

Lo scudo è ornato esteriormente da corona e da fronde nella tipologia specifica da Città.

4. Il gonfalone è costituito da un drappo di giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorate. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

5. La bandiera è costituita da un drappo partito di azzurro e di giallo, caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione del Comune. L'asta è ornata dalla cravatta tricolorata dai colori nazionali.

6. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune e, in sezione circolare esterna, la dicitura: "Città di Villorba - Provincia di Treviso - Regione Veneto".

Art. 4 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il Comune di Villorba, nell'ambito della propria autonomia, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune di Villorba collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 5 - Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale che non siano espressamente riservate dalla Legge ad altri organi di Governo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune di Villorba adotta il metodo della programmazione.
3. In particolare il Comune di Villorba esercita le proprie funzioni, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nei seguenti ambiti di intervento: servizi alla persona; tutela e governo dell'ambiente e del territorio; sviluppo economico.

Art. 6 - Pari Opportunità

1 Il Comune di Villorba assicura la pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Art. 7 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, il funzionamento e le funzioni del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione e all'elezione del Consiglio comunale, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 10 - Durata in carica e funzioni

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio comunale, espressione della sovranità popolare:

a) ha autonomia organizzativa e funzionale;

b) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne controlla l'attuazione, improntando la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.

4. Il Consiglio adotta mozioni ed ordini del giorno su questioni che, pur non rientrando nelle attribuzioni istituzionali dell'ente, interessano la cittadinanza.

5. Il Consiglio comunale, nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, esercita il controllo sul perseguimento degli obiettivi definiti ed apporta le eventuali variazioni di indirizzo che si rendessero necessarie in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi.

6. Ove costituite apposite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, le stesse sono presiedute da un rappresentante dell'opposizione.

Art. 11 – Prima seduta del Consiglio e adempimenti conseguenti

1. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, che vi possono prendere parte anche ove vengano rilevate cause ostative alla convalida, e successivamente all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Non oltre la seconda seduta del Consiglio neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta all'assemblea le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dai commi che seguono, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e d'urgenza. Della convocazione viene data adeguata pubblicità.
4. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento.
6. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo diversa disposizione regolamentare.
8. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi nei quali la legge, lo Statuto o il regolamento stabiliscono diversamente.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Presidente del Consiglio comunale ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, subentra il Consigliere Anziano. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica,

abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, sommate ai voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

10. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO 2 - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 - I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni e degli organismi comunali o sovracomunali dei quali facciano parte in rappresentanza del Comune.
4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza. Al Consigliere Comunale nei cui confronti si promuove la dichiarazione di decadenza, è riconosciuta ampia facoltà di far valere cause giustificative sia attraverso memorie difensive scritte, sia oralmente in sede di seduta consiliare.
6. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare, nonché alla presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo secondo modalità stabilite dal regolamento.
8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
9. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 14 - Composizione dei Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il Sindaco.

2. Alla costituzione dei gruppi si provvede nella seduta di insediamento del Consiglio neo eletto.
3. Entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ogni Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale il Gruppo a cui appartiene.
4. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il gruppo consiliare che utilizza il medesimo contrassegno presentato alle elezioni amministrative, identificativo della lista nella quale sono stati eletti, oppure possono formare un gruppo unico costituito dalle liste collegate al medesimo candidato sindaco.
5. È consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo Consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.
6. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dopo l'inizio del mandato amministrativo devono indicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, entro tre giorni dalla delibera di surroga, il gruppo consiliare di appartenenza.
7. I Consiglieri che non dichiarano entro i suddetti termini la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il gruppo misto.
8. Della costituzione e composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente del Consiglio Comunale prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.
9. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre (3), costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. Qualora, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, previa approvazione del gruppo stesso. In caso contrario entrano a far parte del gruppo misto.
10. Ciascun gruppo consiliare, nell'ambito del gruppo costituito, designa il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Generale entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 3.
11. Nelle more della designazione, i Capogruppo saranno individuati nei Consiglieri anziani eletti nell'ambito delle liste elettorali che hanno sostenuto lo stesso Sindaco e nell'ambito dei gruppi già costituiti.
12. I Capigruppo con il Sindaco e il Presidente del Consiglio costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Alla Conferenza dei Capigruppo possono partecipare anche gli Assessori all'uopo invitati dal Sindaco

CAPO 3 - LE COMMISSIONI

Art. 15 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può eleggere, con le modalità stabilite nel regolamento, commissioni composte da cinque membri oltre il presidente, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento. I Capigruppo possono assistere alle riunioni delle Commissioni Consiliari nelle quali il gruppo di appartenenza non sia direttamente rappresentato.

Art. 16 - Commissione consiliare affari istituzionali

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per la predisposizione, l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali da sottoporre all'esame del Consiglio, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni della Giunta Comunale e degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco e al Presidente del Consiglio, quando ne verifichi la necessità.

2. La Commissione assolve le funzioni ad essa demandate in materia di referendum consultivo.

Art. 17 - Commissioni di controllo e di garanzia

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti assegnati, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i poteri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di controllo e di garanzia, tenuto conto che:

a) le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, compreso l'accesso agli atti di natura riservata;

b) le stesse possono effettuare audizioni nei limiti e con le modalità indicate nel regolamento;

c) è attribuita alle opposizioni la presidenza di dette Commissioni.

Art. 18 - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere elette commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative all'elezione ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO 4 - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco:

- a) è l'organo di governo del Comune;
- b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
- c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
- d) fissa la data di convocazione per i referendum previsti dallo Statuto e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie.

2. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco, che la presiede;
- b) da un numero di Assessori determinato dal Sindaco entro il limite massimo previsto per legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.

4. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine con cui risultano elencati nel decreto di nomina.

Art. 20 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

2. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 21 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta comunale delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.

Ai fini della validità delle sedute non sono considerati presenti i componenti:

- a) obbligati ad astenersi dal prendere parte alle votazioni
- b) che escono dalla sala prima della votazione.

Ai fini della validità della votazione non si computano:

- a) coloro che esprimono voto di astensione
- b) coloro che non esprimono alcun voto o dichiarazione di non partecipare alla votazione.

5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.

CAPO 5 - IL SINDACO

Art. 22 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e tra loro il Vicesindaco, e può revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di Capo della Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

Il Sindaco non può essere sostituito quale componente il Consiglio Comunale.

2. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Sindaco:

- convoca e presiede la Giunta Comunale;
- chiede al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
- risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e, in caso di richiesta, le inoltra al Presidente perché le inserisca all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
- riceve le istanze, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare;
- indice i referendum comunali, salvo le competenze regolamentari della Giunta Comunale;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, comunque funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni.
- promuove, tramite il Segretario generale indagini conoscitive sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

4. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 23 – Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta in via generale al Sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della Giunta.
2. L'esercizio della rappresentanza legale può essere attribuito direttamente dal Sindaco ai Responsabili degli uffici e dei servizi nelle materie per cui la legge consente di stare in giudizio personalmente. Il decreto di delega deve avere validità temporale limitata e specifico ambito di intervento. Può avere per oggetto singole opposizioni oppure riguardare una o più materie o tipologia di provvedimenti impugnati.
3. Nel decreto può essere anche prevista la facoltà di sub-delega a favore di altri dipendenti del settore o dell'area in relazione ad esigenze di servizio, in possesso di idonea professionalità.

Art. 24 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti. Il Sindaco non può rilasciare deleghe generali salvi i casi di sostituzione vicaria, e non può rilasciare mere deleghe di firma.
2. Il Sindaco può modificare le deleghe rilasciate ad ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri Comunali, per lo svolgimento di compiti collaborativi, connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza, intesi ad agevolare l'esercizio diretto delle funzioni.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

TITOLO 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1 – FUNZIONI GENERALI

Art. 25 – Il Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, anche attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di area o di settore e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione con i Responsabili di area o di settore e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposta su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Art. 26 - Vice Segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede e disciplina, salvo quanto qui disposto, la figura del Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Compete in particolare al Vice Segretario la responsabilità del settore degli affari generali.
4. Nel caso di temporanea assenza del Vice Segretario, le sue funzioni possono essere attribuite ad altro dipendente, in possesso di laurea, di norma preposto al servizio comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria generale ed affari generali.

Art. 27 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

1. La macro-struttura organizzativa del Comune, sino all'adozione di diverso modello, è costituita da Aree e/o Settori articolati in Servizi, secondo le indicazioni della Giunta Comunale.
2. Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la traduzione, sul piano tecnico-operativo, delle decisioni assunte dagli organi collegiali, secondo le direttive impartite dal Segretario Generale, ivi compresa l'adozione di:
 - a) provvedimenti organizzativi, atti a migliorare il funzionamento degli uffici loro assegnati, quali ordini di servizio, proposte per eventuali sanzioni disciplinari secondo le modalità indicate nel regolamento, proposte in ordine ai tempi e modi di fruizione dei servizi da parte dell'utenza e ogni altra azione atta a migliorare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

b) ogni altro atto ad essi attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o, in base a questi, oggetto di incarico da parte del Sindaco.

CAPO 2 - UFFICI

Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, nell'ottica della massima efficienza a servizio del cittadino, organizza professionalmente e per competenze i propri uffici, ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e degli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale e di gestione dei servizi, è demandata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento di cui al comma precedente:

a) disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle fonti contrattuali;

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la professionalità da ricoprire;

c) prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

d) prevede la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Art. 29 - Organizzazione del lavoro

1. Al fine di una organizzazione del lavoro efficace, efficiente e funzionale il Comune disciplina la propria attività mediante:

a) Programmi ed obiettivi strategici ed operativi;

b) Rilevazione, analisi e valutazione dei risultati, del grado di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, adeguatezza della struttura organizzativa rispetto ai ruoli e alle competenze assegnate a ciascuna sua componente;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;

e) attuazione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro in conformità alla legge.

Art. 30 – Controlli interni

1. Il servizio dei controlli interni, la cui disciplina è demandata ad apposito Regolamento, ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità, l'efficienza, l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies.

CAPO 3 - SERVIZI

Art. 31 - Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Art. 32 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. La costituzione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio che approva il relativo regolamento.

2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.

3. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

Art. 33 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni.

2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al comma 1 i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

5. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

TITOLO 4 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 34 - Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo, della cooperazione e della sussidiarietà con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.

2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 35 - Convenzioni

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 36 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, Regionale e centrale, favorisce la conclusione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, interventi e servizi, che per la loro natura si prestino e/o richiedano un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo attraverso gli strumenti e le modalità previste dalla legge.

TITOLO 5 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 37 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione popolare all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, utilizzando adeguate forme di comunicazione.

2. Il Comune favorisce la costituzione di organismi a base associativa, riconoscendone funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione di servizi pubblici a domanda individuale, nei settori dell'assistenza, istruzione e cultura, sport e tempo libero e simili.

Art. 38 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà, valorizza, tutela e promuove le libere forme associative e di volontariato, costituite anche a livello di frazione, i cui fini statutari siano rivolti, con esclusione dello scopo di lucro, alla tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'anziano, dei disabili e dei soggetti socialmente disagiati, della sanità, dell'istruzione, della promozione e salvaguardia del territorio, della cultura, dello sport e del tempo libero, nonché di valori religiosi, etici e sociali contemplati dalla carta costituzionale nonché richiamati dal titolo primo del presente statuto, mediante:

- a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
- b) la possibilità di accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
- c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
- d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
- e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.

2. La Giunta comunale, anche al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti per il successivo bilancio di previsione, consulta le associazioni iscritte all'albo informatico delle Associazioni, pubblicato sul sito web del Comune ordinariamente, una volta all'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e, straordinariamente, a seconda delle necessità.

3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

4. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni e gruppi di volontariato per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

CAPO 2 - TRASPARENZA

Art. 39 - Modalità di divulgazione

1. Il diritto di informazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa vengono garantiti con ogni mezzo idoneo alla loro divulgazione.

2. Le principali modalità previste sono:

- la pubblicità legale degli atti, da effettuarsi tramite l'Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi di legge;
- la pubblicità, trasparenza e diffusione di atti e informazioni tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in conformità e con le prescrizioni di cui alla normativa vigente;
- il servizio per le relazioni con il pubblico (Sportello Unico Polifunzionale – S.U.P.);
- l'avvio di procedimento amministrativo.

Art. 40 - Pubblicità degli Atti

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione dell'organo competente.

Art. 41 - Avvio dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi vengono istruiti e adottati secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo l'informazione dei cittadini interessati, il contraddittorio e l'eventuale attivazione di procedure di conciliazione, o di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.

3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

4. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

5. Sono altresì esclusi i regolamenti ed atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

6. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto di prendere visione di atti, di essere sentiti in merito e di presentare eventuali memorie scritte, hanno altresì diritto ad essere informati sul nominativo del responsabile del procedimento, sugli orari di accesso all'ufficio preposto, sul termine di conclusione del procedimento.

7. Il Responsabile che emette l'atto deve esplicitare nelle premesse dello stesso, le audizioni effettuate e le memorie pervenute, precisando i motivi del loro accoglimento e del loro rigetto.

8. Si fa comunque espresso riferimento alla vigente normativa ed al regolamento sui procedimenti amministrativi e accesso agli atti comunali.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 42 - Iniziativa popolare

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni o presentare proposte intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché sottoporre alla Giunta Comunale od al Consiglio Comunale, per le materie di rispettiva competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.
2. L'organo cui sono dirette le istanze, le petizioni e le proposte è tenuto ad esaminarle tempestivamente.
3. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare, disciplinato da apposito regolamento.
4. Le proposte di iniziativa popolare relative all'adozione di atti deliberativi, sottoscritte ed autenticate ai sensi di legge, da almeno cento elettori e munite dei prescritti pareri, vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Il Consiglio o la Giunta comunale, con provvedimento motivato, deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.
5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

CAPO 4 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 43 - Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è previsto il referendum consultivo tra la popolazione del Comune.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, rilevante per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - c) gli strumenti di pianificazione urbanistica generale e relative varianti;

d) le designazioni e le nomine;

e) i provvedimenti che tutelano i diritti delle minoranze etniche e religiose.

4. Prima dell'inizio della raccolta delle firme il Consiglio Comunale approva il quesito referendario, previa verifica da parte della Commissione Affari Istituzionali dell'ammissibilità della materia e della correttezza della formulazione del quesito stesso. Successivamente, la stessa Commissione verifica la regolarità della presentazione e della raccolta delle firme.

5. L'iniziativa del referendum può essere presa:

a) da un numero di elettori pari ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento al momento iniziale della raccolta delle firme;

b) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati;

6. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo gli elettori iscritti nelle liste elettorali in base all'ultima revisione effettuata.

7. Non è ammessa più di una consultazione referendaria all'anno. Nella stessa consultazione possono essere presentati più quesiti referendari.

8. Non può aver luogo referendum consultivo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.

9. Il referendum consultivo viene annullato qualora il Consiglio Comunale si adegui nella sostanza alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 44 - Effetti del referendum consultivo

1. Il Referendum è valido se ha partecipato alla consultazione referendaria la maggioranza degli aventi diritto. Qualora la proposta sottoposta a referendum ottenga l'assenso della maggioranza dei voti validamente espressi il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, deve deliberare sull'oggetto del quesito referendario.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 45 - Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative, organizzative e di raccolta delle firme sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 46 - Consultazione della popolazione

1. La Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di

consultazione e sondaggi di opinione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO 6 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO 1 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 47 – Definizione

La programmazione è il processo di pianificazione ed organizzazione a medio termine verso il quale dirigere l'azione amministrativa delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali, di promozione e di sviluppo economico e civile della comunità di riferimento.

I contenuti della programmazione devono essere tali da essere coerenti con:

- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- il programma di mandato;
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario, nazionale e regionale.

Art. 48 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato e attribuite dalla Regione e dalla Provincia, in autonomia finanziaria uniformandosi ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile stabiliti dalla legge.

2. Adegua i programmi e le attività alle risorse disponibili, ricercandone, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego.

3. Il Comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare il concorso di ciascun cittadino in proporzione alle proprie effettive capacità contributive.

4. Al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di attività, e di investimenti, il Comune attiva le procedure previste dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunitari.

5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

6. Il ricorso al credito è effettuato, salve diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 49 - Sistema di bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario triennale, osservando i principi di veridicità, attendibilità e pareggio finanziario, nonché gli altri principi generali ed applicati, ai sensi di Legge.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni, programmi e titoli che individuano la distribuzione delle risorse fra le diverse funzioni e ambiti operativi attribuiti all'Ente locale.
4. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.
5. Il Consiglio Comunale approva il Bilancio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Le variazioni di bilancio sono approvate con la maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle sedute di seconda convocazione è comunque necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
7. Completa il sistema di programmazione:
 - il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, con il quale la Giunta definisce gli obiettivi di gestione ed assegna ai Dirigenti o ai Responsabili dei Servizi, secondo le competenze loro attribuite sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, le risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
 - il rendiconto della Gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente e con il quale sono dimostrati i risultati della Gestione.
8. Il Rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito ai risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e fornisce ogni informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo è posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 50 - Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 51 - Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

1. L'ente locale adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente.

CAPO 2 - IL PATRIMONIO

Art. 52 - Conservazione e gestione dei beni comunali

1. Il Comune cura la conservazione e la gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, le modalità per la consegna, l'utilizzazione e la conservazione dei beni del Comune.
3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e per l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti, che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Il responsabile della gestione dei beni, individuato in conformità alla struttura organizzativa dell'Ente, è tenuto a proporre ed adottare per quanto di competenza, ogni azione utile alla riscossione delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto del piano delle alienazioni, per gli immobili, e della Giunta, per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

CAPO 3 - APPALTI E CONTRATTI

Art. 53 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa europea, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO 4 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 54 - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il collegio dura in carica tre anni. I revisori non sono revocabili, se non nei casi previsti dalla legge, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. In caso di sostituzione di un revisore, colui che subentra resta in carica fino alla scadenza del collegio.

4. I revisori dei conti accedono agli atti ed ai documenti contabili e finanziari del Comune. Partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale ed obbligatoriamente in occasione dell'esame degli atti di programmazione e del rendiconto di gestione.

5. Il collegio collabora con il Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di controllo ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. Tale relazione deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO 7 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 – STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 55 - Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi (regolamenti) del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale qualora ritenuto necessario.

Art. 56 – Procedimento di formazione e modifica

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono approvati e modificati dal Consiglio Comunale, in prima votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed in seconda votazione, nella medesima seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in aula.
2. Le proposte di regolamento o loro modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, oppure della Giunta, nei casi specifici previsti dalla legge, sono depositate, prima della loro approvazione, per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data adeguata pubblicità. In eccezionali e motivati casi di urgenza, il periodo di deposito può essere ridotto a sette giorni.
3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. I regolamenti comunali entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività

della deliberazione di approvazione, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Approvazione dello Statuto - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. L'approvazione, le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.: “La revisione o l'abrogazione dello Statuto, è deliberata con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni dalla prima; la revisione o abrogazione si riterrà approvata se ottiene per due sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da proposta di deliberazione di approvazione di nuovo Statuto in sostituzione di quello abrogato.
3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione on line e pubblicato all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, anche tramite mezzi informatici.
6. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore sino alla loro revisione.

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Simboli ufficiali
- Art. 4 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 – Pari opportunità
- Art. 7 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

TITOLO 2 – ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 8 - Organi del Comune

CAPO 1 - Il Consiglio Comunale

- Art. 9 - Elezione e composizione
- Art. 10 - Durata in carica e funzioni
- Art. 11 - Prima seduta del Consiglio e adempimenti conseguenti
- Art. 12 - Funzionamento del Consiglio

CAPO 2 - I Consiglieri comunali

- Art. 13 - I Consiglieri comunali
- Art. 14 – Composizione dei Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

CAPO 3 - Le Commissioni

- Art. 15 - Commissioni consiliari
- Art. 16 - Commissione consiliare Affari Istituzionali
- Art. 17 - Commissioni di controllo e di garanzia
- Art. 18 - Commissioni comunali

CAPO 4 - La Giunta comunale

- Art. 19 - La Giunta comunale
- Art. 20 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 21 - Funzionamento

CAPO 5 - Il Sindaco

- Art. 22 - Competenze del Sindaco
- Art. 23 - Rappresentanza legale
- Art. 24 – Deleghe del Sindaco

TITOLO 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1 - Funzioni Generali

- Art. 25 - Il Segretario generale
- Art. 26 – Vice Segretario comunale
- Art. 27 – I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

CAPO 2 – Uffici

- Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 29 - Organizzazione del lavoro
- Art. 30 – Controlli interni

CAPO 3 – Servizi

- Art. 31 - Servizi pubblici Locali
- Art. 32 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
- Art. 33 – Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di aziende e di istituzioni

TITOLO 4 – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 34 - Principi di cooperazione

Art. 35 - Convenzioni

Art. 36 – Accordi di programma

TITOLO 5 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 – Istituti della Partecipazione

Art. 37 - Organismi e forme associative di partecipazione

Art. 38 - Valorizzazione dell'Associazionismo e del volontariato

CAPO 2 – Trasparenza

Art. 39 – Modalità di divulgazione

Art. 40 – Pubblicità degli atti

Art. 41 – Avvio dei procedimenti amministrativi

CAPO 3 - Partecipazione Collaborativa

Art. 42 - Iniziativa popolare

CAPO 4 – Partecipazione Consultiva

Art. 43 - Referendum consultivo

Art. 44 - Effetti del referendum consultivo

Art. 45 - Disciplina del referendum consultivo

Art. 46 - Consultazione della popolazione

TITOLO 6 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO 1 – La programmazione finanziaria

Art. 47 – Definizione

Art. 48 – Autonomia finanziaria

Art. 49 – Sistema di bilancio

Art. 50 – Regolamento di contabilità

Art. 51 – Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

CAPO 2 – Il Patrimonio

Art. 52 – Conservazione e gestione dei beni comunali

CAPO 3 – Appalti e contratti

Art. 53 – Procedure negoziali

CAPO 4 – La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 54 – Il collegio dei revisori dei conti

TITOLO 7 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 – Statuto e Regolamenti

Art. 55 - Ambito di applicazione

Art. 56 - Procedimento di formazione e modifica

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – Approvazione dello Statuto – Pubblicazione ed entrata in vigore